

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 05 - Dicembre 2018



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA



AGENDA CONFCOMMERCIO 2019

PASSATELA A RITIRARE

Anche quest'anno la nostra Organizzazione, grazie al contributo delle aziende che ci sostengono con le loro inserzioni, mette a disposizione di tutte le aziende associate l'ormai tradizionale agenda di sistema, utile strumento di lavoro per chi ancora predilige la "carta" ai formati elettronici. L'agenda è suddivisa con un piano di lavoro settimanale a cui sono state aggiunte, come pro-memoria, le principali scadenze fiscali e previdenziali del prossimo anno. Gli associati potranno rivolgersi alla nostra segreteria in qualunque momento per ritirare gratuitamente la copia dell'agenda.

LA TUA ASSOCIAZIONE E' ANCHE SOCIAL

SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI

Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri associati e tenerli sempre aggiornati su tutto quello che l'Associazione fa nel loro interesse, anche attraverso le numerose iniziative promozionali e di richiamo che costantemente organizziamo e proponiamo a Bassano come nei Comuni del Mandamento.

Seguici tramite i nostri canali Social, sarà un'occasione in più per rimanere aggiornato e conoscere tutte le novità che ogni giorno riguardano da vicino il mondo delle imprese del Terziario e del Turismo.

facebook

Associazione Commercianti
Bassano del Grappa
CONFCOMMERCIO

facebook

Bassano da Scoprire
Associazione Commercianti

YouTube

CONFCOMMERCIO
Mandamento di
Bassano del Grappa

WhatsApp

Registra questo numero sulla tua rubrica
329 575 4643 Ricerca sulla tua applicazione
il "contatto" e mandaci un messaggio Whatsapp scrivendo:
Nome, Cognome, ditta di appartenenza
e di seguito **ISCRIVIMI**

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 - Stampa: Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491.
Dirett. Responsabile: Antonio Balestra - Redazione: Riccardo Cellegghin, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato.

SALDI DI FINE STAGIONE

RICORDIAMO LE SOLITE REGOLE DA SEGUIRE

Anche per quest'anno la normativa Regionale che disciplina le vendite straordinarie non ha subito alcuna modifica confermando quindi la data di inizio delle prossime vendite di fine stagione che potranno **iniziare dal 05 gennaio 2019 (sabato)** e proseguire fino a tutto il mese di febbraio.

Ricordiamo che per avviare i "Saldi" non è più necessario trasmettere al Comune alcun tipo di comunicazione, ma soprattutto che nei 30 giorni precedenti la data di inizio, e quindi a partire dal 6 dicembre u.s., l'esercizio al dettaglio che pone in vendita prodotti aventi stagionalità (abbigliamento, calzature, articoli sportivi, ecc.) non può effettuare vendite promozionali di alcun tipo per non rischiare di incorrere nella sanzione amministrativa prevista per Legge di € 1.032,00 (pagamento liberatorio in misura ridotta).

Ricordiamo che la pubblicità effettuata per promuovere i "Saldi" (ma lo stesso discorso vale per le Vendite Promozionali e anche per quelle di Liquidazione) deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore ed indicare esattamente la tipologia di vendita straordinaria effettuata.

Le merci interessate dagli sconti devono essere indicate in modo chiaro ed inequivocabile con l'obbligo di indicare con apposito cartellino esposto al pubblico il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di ribasso ed il prezzo finale scontato. Rimandiamo inoltre ad un'attenta lettura del successivo articolo sull'Imposta Comunale di Pubblicità per ricordare gli adempimenti da seguire per attenersi correttamente alle relative disposizioni.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

IL 31 GENNAIO SCADE IL TERMINE DI PAGAMENTO (E PER LE COMUNICAZIONI DI MODIFICA)

Vista l'imminente scadenza ed in considerazione dei continui casi di accertamento per mancata denuncia e/o pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), riteniamo utile riepilogare di seguito le principali disposizioni, ricordando nel contempo che la pubblicità permanente deve essere versata, per non incorrere in sanzioni, **entro il prossimo 31 gennaio**, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia ricevuto dal Comune o dall'Ente Concessionario, il relativo avviso di pagamento.

COSA SI DEVE PAGARE

Tutta la pubblicità, i mezzi pubblicitari o gli avvisi al pubblico visibili dall'esterno o comunque esposti tramite locandine, striscioni, cartelli (luminosi e non), locandine, stendardi, totem, ecc. devono pagare l'imposta sulla pubblicità prevista dal Dlgs 507/1993.

LA DICHIARAZIONE

Prima di iniziare ad esporre i mezzi pubblicitari l'azienda dovrà sempre presentare al Comune o all'Ente concessionario, un'apposita dichiarazione dove indicare i messaggi ed i mezzi pubblicitari utilizzati, nonché le loro misure.

Tale dichiarazione avrà quindi effetto anche per gli anni successivi, ma se si verificano modifiche o variazioni il contribuente potrà, sempre **entro il 31 gennaio**, presentare una dichiarazione di modifica e quindi fa rettificare l'imposta dovuta. Variazioni o dichiarazioni di modifica effettuate dopo tale data avranno effetto solo a partire dall'anno successivo.

Per pubblicità o avvisi di durata inferiore ai 3 mesi è anche possibile effettuare una dichiarazione temporanea che dovrà essere corrisposta immediatamente ed in un'unica soluzione.

A tal proposito, visto il periodo, ricordiamo che, ad esempio, rientrano normalmente nella fattispecie della dichiarazione temporanea i cartelli "SALDI" o "VENDITA PROMOZIONALE", che quindi devono essere per tempo denunciati.

Fate molta attenzione perché qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione ed il mezzo pubblicitario venga successivamente accertato da chi di competenza, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata a decorre dal primo di gennaio dell'anno in corso.

L'INSEGNA

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio che identificano la sede dell'attività fino ad una superficie complessiva di 5 mq.

Per insegna di esercizio si intende "la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa".

LE ESENZIONI

Non pagano l'imposta i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) e gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi, purché siano relativi all'attività esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (in ragione di uno massimo per ogni vetrina).

Sono altresì esenti i messaggi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mezzo quadrato.

OMAGGI A CLIENTI E DIPENDENTI

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Ritorna sempre utile ricordare, specie nel periodo natalizio quando più frequentemente si verificano queste situazioni, quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare agli omaggi che le aziende fanno ai propri clienti o ai propri dipendenti con particolare riferimento alla detraibilità IVA ed alla deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES).

In particolare, nella trattazione dell'argomento, ci riferiamo a beni NON oggetto della normale attività esercitata in quanto, in caso contrario i criteri di detraibilità e deducibilità potrebbero trovare una diversa applicazione.

REGALI ALLA CLIENTELA

IVA: è ammessa la detraibilità dell'iva nel limite di beni del costo unitario non superiore ad € 50,00.

La cessione gratuita ai clienti è irrilevante ai fini iva, pertanto alla consegna dell'omaggio non è richiesta l'emissione di alcun documento fiscale.

DEDUCIBILITA' COSTO: interamente deducibile se il bene è di valore unitario non superiore a € 50,00, in caso contrario nel limite massimo del 1,5% dei ricavi (per ricavi annuali fino a € 10 milioni).

REGALI AI DIPENDENTI

IVA: sempre indetraibile per la mancanza del principio di inerenza; ne consegue che la cessione gratuita è ovviamente esclusa dal campo iva.

DEDUCIBILITA' COSTO: integralmente deducibile nell'esercizio in quanto equiparate alle spese per prestazioni di lavoro. Per il dipendente, la regalia non concorre alla formazione del reddito se di valore inferiore ad € 258,23, altrimenti concorrono per l'intero valore. Ricordiamo che per la verifica del superamento di detto limite anche le altre analoghe donazioni corrisposte durante tutto l'anno.

CENA DI NATALE CON I DIPENDENTI

Si configura come liberalità a favore dei dipendenti con IVA indetraibile (per mancanza del requisito dell'inerenza) con COSTO DEDUCIBILE nella misura del 75% (e nel limite del 5x1000 del costo per lavoro dipendente).

RETRIBUZIONI DI DICEMBRE

TRACCIABILITA' NEI PAGAMENTI

Si ricorda, come di prassi ogni anno, che ai sensi della vigente normativa fiscale gli importi delle retribuzioni e dei compensi di dicembre dei lavoratori dipendenti e amministratori devono essere erogati con valuta entro **SABATO 12 GENNAIO 2019** per far sì che tali somme vengano considerate di competenza dell'anno 2018 (principio di cassa "allargata"). Se non fosse possibile rispettare questa scadenza, l'Azienda dovrà provvedere alla rielaborazione dei cedolini di dicembre, per effettuare il conguaglio fiscale e la successiva esposizione in Certificazione Unica in modo corretto.

Si coglie l'occasione per ribadire a decorrere dal 01/07/2018 le retribuzioni ed i compensi corrisposti ai dipendenti ed ai collaboratori a qualsiasi titolo e con qualsiasi decorrenza devono essere effettuati **esclusivamente** con modalità tracciabile.

L'utilizzo del denaro contante comporterà la violazione di una disposizione normativa e conseguente sanzione amministrativa da Euro 1.000 ad Euro 5.000 per il numero di mensilità nelle quali si è protratto l'illecito.

Si ricorda, inoltre, l'obbligo di consegnare mensilmente al lavoratore/collaboratore il prospetto paga mensile con prova di avvenuta consegna (firma per ricezione cartacea o conferma di ricezione via mail). La mancata consegna del prospetto paga (o l'assenza di una prova di avvenuta consegna) è passibile di una sanzione amministrativa con un minimo di Euro 150. Il Servizio Paghe rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

CONAI

NUOVE DISPOSIZIONI

In questi giorni numerose imprese stanno ricevendo una comunicazione via PEC del CONAI per quanto riguarda le regole da seguire in occasione della cessione di imballaggi vuoti a partire dal 1° gennaio 2019.

Premesso che nella dicitura "imballaggi vuoti" ricadono numerosissime tipologie di articoli in commercio, non solo gli shopper, ma anche film di plastica, vaschette e vassoi, taniche, nastri adesivi, scatole e scatoloni, ecc. ecc., composti o fatti di materiali anche diversi dalla plastica quali vetro, acciaio, alluminio, legno e carta, la novità interessa marginalmente la stragrande maggioranza delle imprese commerciali.

La Circolare del CONAI prevede infatti che in caso di commercio di imballaggi vuoti da parte di

- negozi al dettaglio che acquistano imballaggi vuoti per il confezionamento delle merci vendute al consumatore
- centrali di acquisto
- Cash and Carry
- reti commerciali che acquistano imballaggi vuoti per il rifornimento di negozi/affiliati/soci

questi si debbano limitare a riportare sulle fatture di vendita la dicitura: "*Corrispettivo complessivo del Contributo ambientale Conai già assolto*". Restano escluse da tale obbligo le vendite di imballaggi effettuate dai commercianti al dettaglio direttamente ai consumatori.

Per quanto riguarda gli altri commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono in un anno non più di 150 tonnellate di imballaggio per singola tipologia di materiale (plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, carta) che vogliono continuare a far pagare il contributo CONAI ai fornitori da cui si approvvigionano - a meno di non essere primi importatori sul territorio nazionale - dovranno invece comunicare al Conai tale intenzione compilando un apposito modello che sarà a disposizione a partire 1 gennaio 2019. In questo caso nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all'addebito del contributo Conai andrà apposta la dicitura: "*Corrispettivo complessivo del Contributo ambientale Conai già assolto*". La "storica" dicitura "*Contributo ambientale Conai assolto*" potrà infatti essere utilizzata solo nelle fatture di cessione di imballaggi pieni (merci imballate).

Le maggiori novità, infine, sono previste a carico dei commercianti di imballaggi vuoti sopra le 150 tonnellate annue per materiali; quanti rientrano in questa casistica potranno contattare direttamente i nostri uffici per avere tutte le informazioni del caso.

